



## ***Un grido d'allarme per la difesa dei non abbienti***

*di Nicola Ianniello\**

---

L'art. 294 del testo unico sulle spese di giustizia dispone che il Ministro di giustizia ogni due anni trasmette entro il 30 giugno al Parlamento una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

La relazione, ormai a cadenza annuale, riguarda, sempre e soltanto, la materia penale. Una delle ragioni che giustificano il disinteresse per le altre materie può essere rappresentata dal fatto che il processo penale è in tanto più collaudato a far fronte alle numerose incombenze amministrative dalla proposizione della domanda fino alla liquidazione del compenso in quanto la applicazione dell'istituto risale al 1990 mentre in materia civile, amministrativa, tributaria e contabile dal 2002.

Ciò non toglie che sia opportuno che la relazione riguardi anche questi settori.

Le statistiche nella materia civile, ai fini della spesa che grava sull'erario, saranno utili anche in rapporto all'influenza che può avere sul gratuito patrocinio il novello istituto della mediazione.

Inoltre, nelle materie tributaria, amministrativa e contabile, la elaborazione dei dati è senza dubbio favorita dalla istituzione di commissioni presso ogni ufficio giudiziario e che sono preposte alla concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Orbene, per venire alla relazione pubblicata sul sito del Ministero di Giustizia, i dati nazionali che si riferiscono al 2010 risultano dal prospetto che segue

Persone interessate	Persone ammesse	Totale costi (iva inclusa)	Costi per onorari difensori (iva inclusa)	Altri costi
120.294	103.075	€87.080.432	€82.883.066	€4.197.365

E' doveroso riportare la precisazione contenuta nella stessa relazione e cioè che la relazione svolta dall'Ufficio I della Direzione generale della giustizia penale "rende conto del patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale (numero di persone interessate ed ammesse, e costi), restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione ed al risarcimento del danno derivante da reato. I prospetti contenenti i dati in oggetto vengono di norma compilati manualmente dagli uffici giudiziari interessati alla rilevazione ed inviati al Ministero per via telematica, fax o posta".

E' altrettanto doveroso sottolineare come la suddetta precisazione sia un refrain che si ripete ogni anno.

Se confrontiamo la tabella sopra riportata con quella dell'anno precedente riguardante i dati nazionali del 2009 e cioè

Persone interessate	Persone ammesse	Totale costi (iva inclusa)	Costi per onorari difensori (iva inclusa)	Altri costi
112.241	95.457	€ 87.595.773	€ 84.076.240	€ 3.519.533

è agevole notare che il numero delle persone interessate è aumentato e, conseguentemente anche quello delle persone ammesse, ma è diminuito l'onere sopportato dallo Stato per il pagamento dei costi del servizio.

I costi del servizio riguardano in massima parte gli onorari dei difensori.

Ciò, più che un dato positivo, come da più parti è sembrato di capire, rappresenta viceversa un grido d'allarme per l'istituto e di tutti i soggetti interessati a sostenerlo in quanto tradisce la costante inadempienza dello Stato nell'onorare le prestazioni dei difensori, posto che non è pensabile che, a fronte di un aumento degli incarichi, vi sia stata una omogenea diminuzione dei compensi.

Se poi consideriamo la materia civile in termini di aumento del bacino di utenza, di tempi per la liquidazione, misura dei compensi e pagamento, non c'è da stare allegri.

Ed allora, se la norma in questione (art. 297 t.u. 115/02) riconosce l'utilità delle relazioni ministeriali in vista di un possibile miglioramento dell'istituto, non si può che attendersi un intervento del legislatore su alcuni punti che sono stati più volte indicati dall'A.N.V.A.G. *Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti* come, ad esempio, la contestualizzazione della liquidazione del compenso al termine dell'incarico, la istituzione di commissioni anche in materia civile in particolare nel procedimento della mediazione, la introduzione dell'istituto dell'"aiuto parziale" per le fasce sociali vicine allo stato di povertà (il che potrebbe evitare le numerose false autocertificazioni che la Guardia di Finanza denuncia in ogni parte del Paese), il riconoscimento agli enti ed associazioni che svolgono attività di consulenza per i non abbienti di un "ticket" di cui una parte a carico dello Stato e parte a carico dell'interessato.

-----  
\* (Avv. Nicola Ianniello, presidente dell'A.N.V.A.G. *Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-09/2011*)